

DETERMINA A CONTRARRE
(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016)

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della Verifica preventiva dell'interesse archeologico, della redazione del Progetto Definitivo comprensivo di Indagini, e del relativo Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, con facoltà di opzione per la redazione del Progetto Esecutivo e relativo Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, della galleria stradale di by-pass della frana del Ruinon lungo la S.S. n°300 "del Passo di Gavia", in Comune di Valfurva (SO).

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a)** la Regione Lombardia ha istituito una Commissione Scientifica (ai sensi della Legge Regionale 1° agosto 1992, N. 23 "Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell'estate 1987") la quale ha rilevato che la SP n. 29 (ora SS n. 300) costituisce l'elemento a rischio diretto in caso di collasso, anche parziale, della Frana del Ruinon, per cui la normale viabilità automobilistica è soggetta a condizioni di rischio molto elevate, con scenari che vanno dalla caduta massi al franamento in massa dell'intero versante e l'asse viario e costituisce l'unico accesso permanente all'abitato di Santa Caterina Valfurva;
- b)** nel marzo del 2000 la Regione Lombardia ha individuato una serie di tracciati di by-pass in galleria, quale soluzione al problema evidenziato, propedeutici a successivi approfondimenti;
- c)** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 25 luglio 2008 tra Regione Lombardia, Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Prefettura di Sondrio, Provincia di Sondrio, Parco Nazionale dello Stelvio, Comunità Montana Alta Valtellina, Comune di Bormio, Comune di Valdisotto, Comune di Valfurva per la protezione e valorizzazione dei territori dell'Alta Valtellina attraverso la difesa degli abitati e delle infrastrutture dalla frana del Ruinon di Valfurva ha permesso l'istituzione di un Tavolo Tecnico di accompagnamento alla

- progettazione preliminare;
- d) in data 19 ottobre 2010 e 28 marzo 2012 il Tavolo Tecnico di accompagnamento alla progettazione preliminare ha concordato gli obiettivi di progettazione, specificando che, tra l'altro, dovrà essere realizzato un by-pass stradale per garantire la sicurezza della SP n. 29 (oggi SS n. 300) ed evitare l'isolamento dell'alta Valfurva;
 - e) in data 29 marzo 2012 la Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde S.p.A. l'incarico di stazione appaltante per la progettazione preliminare, lo studio di prefattibilità ambientale, l'aggiornamento del progetto delle indagini geognostiche e la loro esecuzione, per le opere di messa in sicurezza delle aree interessate dalla frana del Ruinon;
 - f) in data 18 giugno 2014, con Decreto n. 5260 della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo, la Regione Lombardia ha approvato il progetto preliminare di cui al punto precedente, il quale comprende, fra gli altri interventi, la realizzazione di una galleria stradale di by-pass della frana del Ruinon;
 - g) in data 8 novembre 2018, con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato, tra le altre, la Regione Lombardia a partire da ottobre 2018; lo stato di emergenza è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2021;
 - h) in data 15 novembre 2018, con O.C.D.P.C. n. 558, è stata disposta la nomina di commissari delegati per fronteggiare l'emergenza di cui al precedente punto;
 - i) nella seduta del 27 luglio 2021 il CIPESS ha approvato l'aggiornamento 2020 del Contratto di Programma 2016-2020 tra MIMS e ANAS con le risorse assegnate al Fondo Unico ANAS nell'ambito del riparto di cui all'art. 1, comma 14 della legge n. 160/2019 (LB 2020), per 1,017 miliardi di euro. In particolare, tra le risorse di cui alla legge n. 160/2019 (LB 2020), un importo di 100 milioni di euro è stato destinato all' *"Intervento del Bypass stradale ex SP29 (oggi S.S. n°300)", avente uno sviluppo complessivo pari a circa 3 km, compreso tra l'abitato di S. Caterina all'altezza dell'immissione torrente Sobretta, e l'abitato di San Antonio sulla ex SP del Gavia"*.
 - j) con Deliberazione n. 17 del 21 dicembre 2020, il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa Fondi Comuni Confinanti ha garantito a Regione Lombardia la disponibilità di Euro 5.000.000, nell'ambito delle risorse destinate alla Provincia di Sondrio, per la *"progettazione definitiva ed esecutiva della realizzazione della galleria stradale sulla SP29 (oggi S.S. n°300) dal km 6+339 al km 9+029"*;
 - k) al fine di intervenire per mitigare le criticità relative alle aree di cui alla precedente lettera a), in data 10 febbraio 2022 Regione Lombardia, ANAS e **CAL** hanno sottoscritto una specifica Convenzione, con la quale **CAL**, in qualità di società partecipata direttamente da ANAS e

indirettamente da Regione, nonché operante nel campo delle infrastrutture viarie, è stata individuata come Soggetto Attuatore della progettazione definitiva ed esecutiva dell'Intervento di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione della galleria stradale sulla SP29 (oggi S.S. n°300) dal km 6+339 al km 9+029”;

PREMESSO ALTRESÍ CHE

- l)* la dotazione organica di personale tecnico in capo a **CAL** non consente l'espletamento interno delle suddette attività di progettazione, comprensive dell'espletamento delle necessarie prove, indagini e sondaggi previsti per ogni fase progettuale, dal momento che le capacità tecnico-specialistiche richieste eccedono le competenze ordinarie riferibili alle funzioni di **CAL** e desumibili dall'attuale configurazione organizzativa, oltre che dai profili professionali del personale a disposizione;
- m)* ai fini di svolgere quanto indicato nella precedente lett. k), **CAL** necessita pertanto di affidare a soggetti esterni qualificati l'attività di redazione del **Progetto Definitivo** e del **Progetto Esecutivo** (opzionale), e relativi coordinamenti della sicurezza in fase di progettazione, e comprensivi dell'espletamento delle necessarie prove, indagini e sondaggi previsti per ogni fase progettuale, relativi all'**Intervento**;

CONSIDERATO CHE

- n)* il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di suddividere l'affidamento dell'anzidetta attività di progettazione in n. 2 Servizi, corrispondenti alle due fasi progettuali e, segnatamente:
 - 1) Servizio 1**, avente ad oggetto le attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di redazione del Piano delle Indagini, di esecuzione delle Indagini, di redazione del Progetto Definitivo (“**PD**”) dell'Intervento e del relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. (di seguito anche “**CSP**”), oltre che della redazione di alcuni specifici elaborati del Progetto Esecutivo; si precisa che con il termine Indagini si indica il complesso di approfondimenti di campagna propedeutici alle attività di progettazione, come previsti dalla normativa vigente (art. 26 del D.P.R. 207/2010), comprensivi anche di indagini geognostiche, geologiche, idrauliche, idrogeologiche, sismiche, misurazioni e rilievi topografici del terreno e di strutture esistenti;
 - 2) Servizio 2**, avente ad oggetto l'attività di redazione del Progetto Esecutivo (“**PE**”) dell'Intervento, ad eccezione degli elaborati di Progetto Esecutivo già redatti nell'ambito

del Servizio 1, e del relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. (di seguito anche "CSP"), oggetto di opzione;

- o)** il Responsabile Unico del Procedimento ha altresì determinato di riservare alla Stazione Appaltante l'opzione di affidare il Servizio 2 a valle dell'espletamento del Servizio 1;
- p)** più precisamente, l'affidamento riguarderà la predisposizione degli elaborati specialistici e progettuali del **PD** e del **PE** dell'**Intervento**, quindi, in base alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 23, comma 3 e 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elaborati progettuali da redigere sono:
 - i.** quanto al **PD (Servizio 1)**, quelli previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del DPR n. 207/2010, più alcuni specifici elaborati del **PE**, previsti dalla normativa vigente (ad oggi corrispondente a quella di cui all'art. 24 co. 3 del DPR 207/10) come necessari per poter porre il progetto a base di gara per Appalto Integrato, ossia quelli richiamati all'art. 33, comma 1, lett. l), h), f) del DPR n. 207/2010;
 - ii.** quanto al **PE (Servizio 2)**, quelli previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del DPR n. 207/2010, ad eccezione degli elaborati di Progetto Esecutivo di cui al precedente punto i.;
- q)** la redazione di tutti gli elaborati relativi a ciascun livello di progettazione dovrà essere effettuata (i) sia mediante la predisposizione di elaborati in forma tradizionale, cartacea e digitale, (ii) sia mediante predisposizione di modelli informativi di opere e luoghi mediante l'uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione (di seguito "**modelli informativi BIM**");
- r)** tutti i documenti elaborati durante l'esecuzione del contratto, nonché i relativi modelli informativi BIM, resteranno di piena ed esclusiva proprietà di **CAL** che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione e potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione; **CAL** si riserva altresì di apportare a tali elaborati ogni modifica e/o integrazione ritenuta opportuna ai fini della realizzazione dell'**Intervento**;
- s)** qualora nel corso della durata del contratto entri in vigore il regolamento di cui all'art. 216 comma 27-*octies* del D.Lgs. n. 50/2016 (il "**Regolamento**") o altra normativa sopravvenuta, applicabile con riferimento ai progetti da predisporre, l'Affidatario dovrà altresì predisporre/aggiornare gli elaborati oggetto del contratto secondo quanto previsto dal Regolamento/dalla suddetta normativa sopravvenuta, senza la corresponsione di un ulteriore corrispettivo;

DATO ATTO CHE

- t)** il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'Area Tecnica, ha stimato che il

Contratto avrà una durata massima, in caso di esercizio dell'opzione relativa al Servizio 2, fino all'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori relativi all'**Intervento** che, ad oggi, si stima avverrà entro **5 (cinque) anni** decorrenti dalla richiesta di esecuzione anticipata del Servizio 1, stimata entro i primi mesi dell'anno 2023;

- u) in particolare, il **Servizio 1** dovrà essere eseguito nel termine di n. 210 (duecentodieci) giorni solari consecutivi dalla richiesta di esecuzione anticipata del **Servizio 1**; il **Servizio 2** dovrà essere eseguito nel termine di n. 140 (centoquaranta) giorni solari consecutivi dalla data indicata nella comunicazione di esercizio della relativa opzione, fermi restando i termini di cui allo Schema di contratto; a tal fine si precisa che i tempi di espletamento dei due Servizi considerano agosto quale mese lavorativo;
- v) in ogni caso, il **Servizio 1** si intende concluso solo ad avvenuta approvazione del PD dell'Intervento, da parte dei vari Enti a ciò preposti, ed il **Servizio 2**, relativo allo sviluppo del PE, si intende concluso ad avvenuta aggiudicazione della gara per i lavori di realizzazione dell'opera;

DATO ATTO ALTRESÍ CHE

- w) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato un importo massimo complessivo dell'appalto per i due **Servizi** pari ad **Euro 4.606.000,00 (quattromilioni seicentoseimila/00)**, oltre I.V.A. nelle misure di legge e oneri previdenziali e assistenziali, di cui in particolare:

(A) quanto al Servizio 1:

Euro 3.224.000,00 (tremilioniduecentoventiquattromila/00), oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, di cui:

- (i) **Euro 3.078.700,00 (tremilionisettantottomilasettecento/00)** per la redazione del Piano delle Indagini, la Verifica preventiva dell'interesse archeologico, la redazione del Progetto Definitivo con elaborati del Progetto Esecutivo per l'appalto integrato e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- (ii) **Euro 145.300,00 (centoquarantacinquemilatrecento/00)** quale importo massimo per l'espletamento delle Indagini;

(B) quanto al Servizio 2:

- (i) **Euro 1.382.000,00 (unmilliontrecentoottantadue/00)** per la redazione del Progetto Esecutivo e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- x) il Responsabile Unico del Procedimento ha calcolato l'importo relativo alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a partire dal valore stimato delle opere dell'Intervento, applicando le indicazioni del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 n. 101941 recante "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (di seguito, "D.M. 17 giugno 2016" o anche semplicemente "DM"), come risulta dal prospetto allegato (cfr. Allegato 6) e dalle valutazioni di calcolo ivi riportate, che si intendono richiamate e alle quali integralmente si rinvia; si precisa che gli importi presi a base di calcolo dei corrispettivi sono quelli riportati nella stima sommaria dei lavori dell'elaborato P-A-000-00-CM-01-A "Calcolo della spesa" del **Progetto Preliminare** redatto nell'anno 2013, rivalutati forfettariamente al 2022 del 21,50%;
- y) il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. 17 giugno 2016 ed in considerazione dell'importo stimato delle opere, ha determinato l'importo delle spese e degli oneri accessori relativi alle predette attività di supporto alla progettazione per interpolazione lineare tra i parametri numerici indicati dal citato art. 5, comma 1, confermando per entrambi i servizi la percentuale massima ricavata mediante interpolazione lineare (cfr. Allegato 6);
- z) in considerazione dell'elevato importo delle opere a base del calcolo dei corrispettivi, e per effetto dell'uniformità dell'opera in sotterraneo in riferimento agli aspetti stradali sullo sviluppo complessivo del tracciato, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto opportuno applicare agli importi così ottenuti un ribasso pari al 15% anche in considerazione dei ribassi solitamente offerti in tali tipologie di affidamento, garantendo comunque un margine rispetto a tali ribassi, al fine di tenere in debito conto anche il fatto che l'applicazione dei criteri del **DM** su importi base elevati porta a una sovrastima dei valori dell'incarico, date anche le caratteristiche complessive dell'opera in progetto;
- aa) con riferimento al Servizio 1, infine, il Responsabile Unico del Procedimento ha calcolato l'importo posto a base di gara per l'esecuzione delle Indagini (da intendersi come limite massimo disponibile) mediante proporzionalità con l'importo delle indagini già svolte durante la progettazione della Galleria idraulica del Ruinon (il cui Progetto Definitivo è stato approvato da ARIA S.p.A. con Determinazione n. 99 del 4 febbraio 2022) in riferimento al valore delle relative opere, in virtù dell'analogia dei due interventi e della localizzazione limitrofa. L'importo effettivo da corrispondere all'Aggiudicatario per l'esecuzione delle suddette Indagini sarà il risultato del computo analitico del quantitativo di Indagini definite nel Piano delle Indagini redatto dall'Aggiudicatario stesso e approvate da CAL, quotate mediante il prezzario Anas

più recente disponibile, a cui sarà applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara

RICHIAMATI

- bb)** il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito il “**Codice**”) come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021 e il DL 76/2020 come da ultimo modificato dal medesimo D.L. n. 77/2021;
- cc)** l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai “*Principi per l’aggiudicazione*”;
- dd)** l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*” e le Linee Guida n. 3 in tema di “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” approvate dall’ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- ee)** gli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 quali disposizioni transitorie concernenti gli elaborati progettuali;
- ff)** il D.P.R. 207/2010 che, dall’art. 17 all’art. 43, fornisce specifiche indicazioni per i contenuti della progettazione;
- gg)** l’art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 secondo cui le prestazioni relative alla progettazione sono espletate “*a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti*”;
- hh)** l’art. 35, comma 1, lett. c) del Codice, secondo cui la soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento di servizi da parte di amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali è pari ad Euro 209.000,00;
- ii)** l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, ai sensi del quale “*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla*

procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;

- jj)** l'art. 2 comma 2 del suddetto D.L. 76/20, come modificato dal D.L. n 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, secondo cui “2. *Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, [...] in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) . del presente decreto”;*
- kk)** l'art. 8 co. 1 del DL 76/20, come modificato dal D.L. n 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, ai sensi del quale “[...] *in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare; c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”;*
- ll)** l'art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 che disciplina la “procedura aperta”;
- mm)** l'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a Euro 40.000 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- nn)** l'art. 133 co. 8 del D.Lgs. n. 50/16 in tema di inversione procedimentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- oo)** il *“Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”*, approvato dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 2 del Codice con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, depositata l’1 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018 (di seguito il **“Bando-tipo n. 3”**);
- pp)** l’art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi ... Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”*;
- qq)** l’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti utilizzino le tabelle dei corrispettivi, approvate con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale *“criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara di affidamento”* delle attività di progettazione;
- rr)** il D.M. 17 giugno 2016 n. 101941 contenente le tabelle dei corrispettivi per i servizi di architettura e di ingegneria ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ss)** l’art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
- tt)** l’art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”*;
- uu)** l’art. 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui *“Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione (...)”*;
- vv)** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263, avente

ad oggetto il “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

ww) l'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 che ha previsto l'obbligatorietà di inserimento della clausola di revisioni dei prezzi dall'entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO CHE

xx) il Responsabile Unico del Procedimento, valutati, sia le capacità tecnico-specialistiche richieste per l'espletamento delle prestazioni, sia la necessità di sviluppare i livelli definitivo ed esecutivo della progettazione previsti normativamente, sia, infine, il fatto che la progettazione oggetto della presente procedura, ai sensi dell'art. 23, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà sviluppata anche attraverso l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici (c.d. “Building Information Modeling” o “BIM”), ha determinato che la prestazione debba essere eseguita almeno dalle seguenti figure professionali (i c.d. Professionisti Esecutori):

1. un Responsabile della Progettazione, in possesso di laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria civile, abilitato all'esercizio della professione di ingegnere, iscritto alla sezione A, settore a), dell'Albo degli Ingegneri, con esperienza di almeno 10 (dieci) anni nell'ambito delle strutture in sotterraneo;
il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere un'esperienza decennale del Responsabile della progettazione dato che la prestazione da espletare consiste in modo nettamente prevalente nella progettazione e che tale professionista non solo svolge il ruolo di referente generale del progetto, bensì è anche responsabile per la progettazione di opere in sotterraneo, ambiti che rappresentano pressoché la totalità del valore dell'Intervento e delle prestazioni oggetto del presente affidamento;
2. un Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e della normativa applicabile, responsabile dell'espletamento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni;
3. un Geologo iscritto al relativo Albo professionale, responsabile delle attività, delle indagini e prove geologiche nonché della redazione della relazione geologica, con esperienza di almeno 10 (dieci) anni;
4. un Archeologo, in possesso di Diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, responsabile delle attività, delle indagini e prove

archeologiche, della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del Codice nonché della redazione della relazione archeologica;

il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di ridurre il requisito di anni di esperienza minimi richiesti per le professionalità di cui ai precedenti punti 2. e 4. considerata la diversa rilevanza dell'attività svolta rispetto alla prestazione oggetto del Contratto;

yy) inoltre, ai fini dell'esecuzione dei Servizi mediante l'uso della tecnologia BIM, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere che l'affidatario esegua la prestazione avvalendosi almeno delle seguenti professionalità, come meglio definite nell'art. 2.18.1 ss. dello Schema di Contratto (i c.d. Professionisti Esecutori BIM), ossia:

1. un BIM Manager, ossia un gestore dell'intero processo informativo digitalizzato e delle comunicazioni verso la Stazione Appaltante;
2. un BIM Coordinator, ossia un gestore dei flussi informativi di commessa;
3. tre BIM Specialist, ossia tre operatori avanzati per la gestione della modellazione informativa, uno per ciascuna disciplina progettuale (strade, opere sotterranee, impianti);
4. un CDE Manager, ossia il gestore dei flussi informativi dell'ambiente di condivisione dati (ACDat),

fermo restando che ciascun concorrente potrà incrementare il gruppo di lavoro con ulteriori professionalità rispetto a quelle di cui alla lett. xx);

zz) il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato i requisiti di idoneità del concorrente e del gruppo di lavoro e requisiti di esecuzione, i requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica e professionale, come indicati rispettivamente agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara (Allegato b) al quale integralmente si rinvia, a garanzia della qualità della prestazione offerta e della serietà dell'offerente, in ragione della sua effettiva esperienza e della sua capacità di svolgere, in concreto, le prestazioni oggetto di affidamento, al fine di tutelare al meglio l'interesse pubblico alla regolare esecuzione delle prestazioni richieste;

aaa) in particolare, con riferimento al requisito del fatturato globale minimo di cui all'art. 7.2 del Disciplinare di gara (Allegato b), il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere un fatturato minimo non inferiore al doppio dell'importo a base di gara, a garanzia della serietà e solidità del concorrente, considerata l'importanza dell'affidamento in oggetto, relativo alla realizzazione di un'opera stradale rilevante in termini di contributo regionale e di complessità dell'Intervento sotto il profilo tecnico, data l'estrema particolarità geologica e geomorfologica del contesto interessato dall'Intervento medesimo;

- bbb)** del pari, con riferimento all'elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di cui all'art. 7.3 lett. h) del Disciplinare di gara (Allegato b), il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto per le medesime motivazioni sopra indicate di richiedere che l'operatore economico abbia eseguito servizi per un importo almeno pari a 2 (due) volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID;
- ccc)** con riferimento ai servizi "di punta" di cui all'art. 7.3 lett. i) del Disciplinare di gara (Allegato b), il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di richiedere che l'operatore economico abbia eseguito due servizi per lavori analoghi, per ogni categoria e ID, di importo almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima, a garanzia dell'effettiva esperienza e capacità dell'offerente di svolgere la prestazione oggetto dell'affidamento, garantendo perfetta e regolare esecuzione del servizio, il tutto in considerazione (i) della necessità di tutelare al meglio l'interesse pubblico e (ii) dell'importanza rivestita dal collegamento stradale oggetto dell'intervento in termini di contributo regionale e sotto il profilo tecnico;
- ddd)** l'appalto in oggetto verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le offerte saranno valutate secondo quanto puntualmente indicato dal Disciplinare di gara (Allegato b), al quale interamente si rinvia;

CONSIDERATO INFINE CHE

- eee)** per l'affidamento dell'appalto in oggetto, avente importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, verrà espletata una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, esperita e condotta prevalentemente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, secondo le modalità tecniche contenute nel Manuale Sintel per la partecipazione alle procedure di gara;
- fff)** il Disciplinare di gara (*cf.* Allegato b) è stato redatto secondo il Bando-tipo n. 3 di cui alla precedente lett. oo), al quale sono stati apportati i necessari adattamenti derivanti dallo svolgimento della procedura in oggetto secondo modalità telematiche, oltre che dalle modifiche e integrazioni normative sopravvenute rispetto alla pubblicazione del suddetto Bando-tipo;
- ggg)** la conformità al Bando-tipo n. 3 deve essere intesa in senso sostanziale e non materiale, cosicché – secondo un approccio non formalistico – non costituisce deroga al Bando-tipo n. 3 la previsione di una *lex specialis* che sia la più chiara possibile in ordine agli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche in relazione alla previsione di un modello dichiarativo integrativo del Documento di gara unico europeo ("DGUE") che l'ANAC non ha predisposto;

- hhh)** il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di inserire nel Disciplinare di gara ulteriori clausole, non previste nel Bando-tipo n. 3, ritenute necessarie o comunque opportune in relazione al principio generale del *clare loqui* cui ogni Disciplinare di gara deve ispirarsi. Neppure in tal caso può parlarsi di deroga al citato Bando-tipo n. 3, ma di sua ultronea integrazione sempre *secundum legem*;
- iii)** ferme le modifiche di cui alle precedenti lettere fff), ggg) e hhh), il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che il Bando-tipo n. 3 evidenzia profili di nullità e di illegittimità che si ripercuoterebbero sulla procedura in oggetto, determinando motivi di ricorso favorevole per gli operatori economici;
- jjj)** secondo quanto riportato nella “nota illustrativa” dell’ANAC relativa al Bando-tipo n. 1, approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, “*nei limitati casi in cui le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite eventuali deroghe alle disposizioni obbligatorie, purché non in contrasto con le norme di legge e purché adeguatamente sostenute da espressa motivazione nella delibera a contrarre (art. 71 ult. per. Codice)*”;
- kkk)** il Responsabile Unico del Procedimento, nell’ambito delle proprie attribuzioni, ha pertanto ritenuto di introdurre nel Disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto (Allegato b)) alcune deroghe al Bando-tipo n. 3 che di seguito si riportano corredate dalla relativa motivazione:
- 1)** è stata eliminata la clausola per cui non sarebbero ammissibili chiarimenti telefonici, in quanto trattasi di previsione non obbligatoria in relazione a quanto previsto dal Codice, e che potrebbe sottrarre all’operatore economico una modalità di comunicazione più immediata ed utile, senza che si leda la *par condicio* rispetto agli altri concorrenti (*cf.* punto 2.2);
 - 2)** il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, è stato indicato al netto di oneri previdenziali ed assistenziali, dal momento che, a mente del citato art. 35 comma 4, occorre sempre riferirsi al “valore imponibile”, anche ai fini della verifica del superamento della soglia di rilevanza comunitaria (*cf.* punto 4.2);
 - 3)** è stata eliminata la previsione per cui i consorzi stabili sarebbero tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, trattandosi di una mera facoltà e non di un obbligo per tali consorzi, che, in quanto dotati di una comune struttura di impresa, possono eseguire l’appalto anche in proprio e non necessariamente tramite le proprie consorziate (*cf.* punto 5);
 - 4)** è stata eliminata la clausola per cui non sarebbe sanabile – e costituirebbe quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento. Per

giurisprudenza consolidata, infatti, non è configurabile un'ipotesi di nullità del contratto di avvalimento qualora una parte dell'oggetto del contratto medesimo, anche se non puntualmente determinata, sia comunque determinabile dal tenore complessivo del documento (*cf.* Cons. Stato, Ad. Plen., 4 novembre 2016, n. 23; in tal senso, *cf.* punto 8);

- 5) è stato previsto che il Responsabile Unico del Procedimento “proponga l'esclusione” (anziché “escluda”), ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che risultino complessivamente inaffidabili, in quanto il Responsabile Unico del Procedimento, nell'ambito della struttura di **CAL**, non ha poteri di rappresentanza della Stazione Appaltante e, pertanto, non può procedere direttamente all'esclusione (*cf.* punto 23);
- 6) ai sensi dell'art. 9, comma 1 della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, non è richiesto il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 (*cf.* punti 15.2 e 15.3);
- 7) è stata eliminata la previsione per cui, in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, la mandataria dovrebbe possedere in misura maggioritaria il requisito dei due servizi “di punta”, trattandosi di requisito non frazionabile (*cf.* punto 7.4);

VISTI

- III) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di **CAL** del 15 settembre 2022 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato, il Dott. Gianantonio Arnoldi;
- mmm) l'atto del 7 giugno 2022, con cui l'ing. Gian Paolo Rossetti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;
- nnn) la Richiesta di Attivazione dell'Ufficio Gare e Contratti;
- ooo) la documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente determina a contrarre;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di procedere all'esperimento della procedura aperta per l'affidamento dell'attività di servizio di redazione del Progetto Definitivo, con redazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico, con svolgimento delle necessarie Indagini e con la redazione di alcuni specifici elaborati di Progetto Esecutivo (**Servizio 1**), e del Progetto Esecutivo,

- ad eccezione degli elaborati già redatti nell'ambito del Servizio 1 (**Servizio 2**) in caso di esercizio della relativa opzione, e, per entrambe le fasi progettuali, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della galleria stradale di by-pass della frana del Ruinon lungo la S.S. n°300 "del Passo di Gavia" in Comune di Valfurva, secondo quanto previsto all'art. 2 dello Schema di Contratto (Allegato 5);
- 2) di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, così come individuati dalla presente determina e come descritta nel Disciplinare di gara (Allegato b);
 - 3) di stabilire l'importo di **Euro 4.606.000,00** (quattromilioneisecentesimila/00) oltre I.V.A. nelle misure di legge ed oneri previdenziali ed assistenziali quale importo complessivo stimato per l'affidamento in oggetto, di cui **Euro 3.078.700,00** (**tremilionesettantottomilasettecento/00**; base d'asta) oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, per la redazione del Piano delle Indagini, la Verifica preventiva dell'interesse archeologico, la redazione del Progetto Definitivo con elaborati del Progetto Esecutivo per l'appalto integrato e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - 4) di stabilire la durata dei Servizi prevista alla precedente lett. u), ossia:
 - i. quanto al Servizio 1: la consegna di tutti gli elaborati del Progetto Definitivo entro 210 giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta di esecuzione anticipata del Servizio 1;
 - ii. quanto al Servizio 2: la consegna di tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo entro 140 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di esercizio della relativa opzione;fermo restando che il termine effettivo di espletamento dei Servizi sarà determinato sulla base del ribasso del tempo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - 5) di approvare, per motivi di legittimità, le deroghe al Bando-tipo n. 3 di cui alla precedente premessa kkk), come sopra individuate;
 - 6) di dare atto che, per il resto, il Disciplinare di gara allegato b) è sostanzialmente conforme al Bando-tipo n. 3 dell'ANAC, al Codice nonché ai principi del diritto comunitario in materia;
 - 7) di definire e regolamentare la procedura di affidamento dell'appalto in oggetto, compresi i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché la modalità di realizzazione del medesimo, inclusi gli elementi essenziali del contratto, secondo quanto prescritto nella documentazione di gara;
 - 8) di approvare, con la presente determina, tutta la documentazione di gara elencata al punto precedente;

9) di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante le pubblicazioni di legge.

Allegati:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) I modelli *fac-simile*:
 - Allegato 1: "*Istanza di partecipazione*";
 - Allegato 2: "*Documento di gara unico europeo*" (o "*DGUE*");
 - Allegato 3: "*Dichiarazione integrativa*";
 - Allegato 4: "*Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016*";
- d) Allegato 5: Schema di contratto;
- e) Allegato 6: Calcolo importi stimati;
- f) Allegato 7: Capitolato Informativo e relativo Allegato A: WBS Standard CAL
- g) Allegato 8: Documento tecnico descrittivo dell'Intervento;
- h) Allegato 9: Progetto preliminare dell'Intervento approvato da Regione Lombardia nell'anno 2014;
- i) Allegato 10: "*Sintel_Manuale_partecipazione alle procedure*".

Milano, 30 settembre 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge

necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Gian Paolo Rossetti)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Data di pubblicazione: 19 ottobre 2022